



# COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 55  
del 11 FEB. 2014

Oggetto: Atto di citazione in appello avverso sentenze n.284/12 e 417/2013 del Tribunale civile di Ragusa -Enel Energia Spa c/ Comune e Enel Rete Gas Spa Autorizzazione a resistere e nomina legale.

L'anno duemila quattrocentocinque il giorno un alle ore 11,00  
del mese di febbraio nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle  
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Piccitto

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) prof. Claudio Conti		si'
2) dr. Giovanni Flavio Brafa Misicoro	si'	
3) geom. Massimo Iannucci	si'	
4) arch. Giuseppe Dimartino	si'	
5) arch Stefania Campo		si'
6) dr. Stefano Martorana	si'	

Assiste il Segretario Generale dott. me Maria Letizia Pitarri

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

- Vista la proposta, di pari oggetto n. 109&1 /Avvocatura del 10.2.14
- Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:
  - per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
  - per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
  - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art. 15 e 12, 2° comma della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;
- 2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, 2° comma della legge n.44/91, con voti unanimi e palesi.

## **PROPOSTA PARTE INTEGRANTE**

all.ti : Ricorso

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il  
12 FEB. 2014 fino al 27 FEB. 2014 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, II

12 FEB. 2014

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Salonia Francesco)

**Certificato di immediata esecutività della delibera**

Certifico che la delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

Certifico che la delibera è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, II

11 FEB. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Letizia Pittieri

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la delibera è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoscrizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1), così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, II

12 FEB. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente delibera è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 12 FEB. 2014 al 27 FEB. 2014 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

IL MESSO COMUNALE

**Certificato di avvenuta pubblicazione della delibera**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12 FEB. 2014 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 12 FEB. 2014 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II


IL SEGRETARIO GENERALE

**Certificato di avvenuta esecutività della delibera**

Certifico che la delibera è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTÀ DI RAGUSA

Per Copia conforme da servire

12 FEB. 2014

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO (Dott.ssa Maria Rosaria Scalone)

(Dott.ssa Maria Rosaria Scalone)



## COMUNE DI RAGUSA

Prot n. 10981 /Avvocatura del 10.2.14

Avvocatura Comunale

### Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO. Atto di citazione in appello avverso sentenze n.284/12 e 417/2013 del Tribunale civile di Ragusa –Enel Energia Spa c/ Comune e Enel Rete Gas Spa. Autorizzazione a resistere e nomina legale.

Il sottoscritto Dr. Francesco Lumiera, Dirigente del Settore I, su proposta del responsabile dell'avvocatura, avv. Sergio Boncoraglio, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Con atto di citazione in appello, avanti la Corte di Appello di Catania, la Enel Energia Spa, in persona della sua procuratrice, avv. Francesca Mariani, ha proposto appello avverso le sentenza n. 284 del 23.5.12 e 417 del 5.6.13, chiedendone la riforma, rese, entrambe, nel giudizio inter partes iscritto al n. 93/2007 RG (avente ad oggetto somministrazione) promosso dal Comune di Ragusa nei confronti della società Enel Gas s.p.a(oggi Enel Energia s.p.a) ed Enel Rete Gas s.p.a per ottenere ed accertare la violazione da parte delle stesse degli art.li 5,8 e 10 del contratto per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano a suo tempo concluso con la Sicilmetano spa, cui erano succedute, nonchè per sentirle condannare all'adempimento delle clausole contrattuali e per ottenere il rimborso ed il recupero delle somme indebitamente versate in eccedenza ed ancora per ottenere il risarcimento per i danni provocati all'ente a causa della ingiustificata sospensione della erogazione del gas di riscaldamento in diversi immobili comunali.

Con sentenza non definitiva n.284/12, il Tribunale dichiarava l'intervenuta violazione da parte delle suddette società (Enel Energia s.p.a ed Enel Rete Gas s.p.a) dell'art.8 della convenzione condannandole al risarcimento del danno in favore del Comune di Ragusa di € 10.000,00 oltre interessi ed alla restituzione

della somma di € 179,43 oltre interessi, rigettava poi le ulteriori domande di risarcimento del danno formulate dal comune e, con separata ordinanza disponeva l'adozione dei provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo;

Con la suddetta sentenza non definitiva n.284/12 veniva riconosciuta la fondatezza dell'an dell'azione di ripetizione di indebito proposta dal comune.

Con sentenza n. 417/13, definitiva il Tribunale , previo espletamento di una CTU, procedeva alla determinazione dell'entità del credito, condannando le società sopra mensionate, ai sensi dell'art. 2033 cc, al pagamento in solido, in favore del Comune della somma di € 278.796,76 oltre interessi interessi legali dalla domanda al saldo.

La ricorrente ritiene errate, per i motivi meglio specificati nell'atto di appello, le decisione prese dal Tribunale, pertanto, in accoglimento dell'appello, chiede che la Corte riformi le sentenze impugnate rigettando tutte le domande formulate dal Comune di Ragusa nei suoi confronti.

Tuttavia per una migliore intelligenza si espone quanto appresso:

Con convenzione n. 27422 del 29.0.1989 il Comune di Ragusa concedeva alla Sicilmetano la realizzazione dell'impianto di metanizzazione nel territorio comunale e la gestione del servizio di distribuzione del gas per anni venticinque; che l'art.8 di detta convenzione prevedeva che la Concessionaria avrebbe praticato all'Ente sul consumo del gas per tutte le sue utenze(scuole uffici, impianti sportivi etc.) uno sconto del 75% , da calcolarsi sulla differenza tra il prezzo finale di vendita del gas e costo della materia prima;

Che la Sicilmetano nel corso degli anni rispettava tale impegno contrattuale;

Che successivamente alla Sicilmetano subentrava l'ENEL a mezzo di due distinte società, l'ENEL RETE GAS s.p.a per l'attività di distribuzione e la ENEL GAS s.p.a (oggi Enel Energia s.p.a) per l'attività di vendita;

Il Comune tuttavia verificava che l'Enel nella fatturazione dei consumi non rispettava il contenuto della clausola contrattuale che prevedeva lo sconto e contestava tale violazione contrattuale alla società concessionaria con lettere n.72468 del 2.12.05 e del 13.12.05, l'ente sospendeva i pagamenti allo scopo di sollecitare l'enel al rispetto delle norme contrattuali violate;

Successivamente a seguito della accertata disponibilità delle parti diretta a concordare modalità diverse per l'attuazione della riduzione del canone per il consumo del gas negli immobili comunali , il Comune procedeva alla liquidazione di tutte le fatture sospese per l'intero importo richiesto dall'enel , con riserva dei rimborsi di cui all'art.8 della convenzione;

Che tuttavia, nonostante i pagamenti effettuati dall'ente, l'Enel Rete Gas, inspiegabilmente, interrompeva la fornitura di metano per sei utenze riguardanti alcuni impianti sportivi,uffici comunali e uffici giudiziari per ripristinarla qualche giorno dopo;

Che il Comune, attesa tale illegittima condotta, agiva in giudizio avanti il Tribunale di Ragusa nei confronti delle società per ottenere l'adempimento delle

clausole dell'art.8-10-e 5 della convenzione di concessione , nonchè per ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate in eccedenza e per ottenere il risarcimento di tutti i danni anche extra contrattuali subiti in conseguenza della ingiustificata interruzione delle utenze, affidando la difesa all'avvocato Angelo Frediani dirigente dell'avvocatura( Del.456/12).

Le società convenute si costituivano contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

Con sentenza non definitiva, n. 497 del 9 giugno 2009, il Tribunale di Ragusa rigettava la questione di competenza sollevata dalle convenute società che sostenevano la competenza di un collegio arbitrale, rimandando alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali e con contestuale ordinanza disponeva consulenza tecnica contabile.

Successivamente dopo l'acquisizione di relazione da parte di c.t.u, veniva pronunciata ulteriore sentenza non definitiva n.284 del 23 maggio 2012, ora appellata dalla società Enel Energia s.p.a, con la quale veniva riconosciuta la fondatezza dell'an dell'azione di ripetizione di indebito proposta dal Comune, le due società, venivano condannate a pagare al comune delle somme,a titolo di responsabilità extra contrattuale e, con coeva ordinanza veniva disposto il richiamo del ctu affinchè procedesse a elaborare i conteggi per la determinazione dell'entità del credito.

Con sentenza definitiva n. 417 del 5 giugno 2013, ora anch'essa appellata. le due società venivano condannate, solidalmente, al pagamento, a titolo restitutorio, della somma di € 278.796,76 oltre interessi sino al saldo in favore del Comune, nonchè alle spese di giudizio.

Per quanto sopra,visto l'esito del giudizio di primo grado appare opportuno che il Comune si costituisca nel giudizio di appello avverso le sentenze n. 284/12 e 417/13 avanti la Corte di Appello di Catania con atto immediatamente esecutivo atteso che la udienza è stata fissata per il 18.03.14 e la costituzione deve avvenire 20 giorni prima.

Considerato l'eccessivo carico di lavoro dell'avvocatura comunale, sarebbe opportuno, a parere di questo ufficio, affidare la difesa dell'ente a legale esterno, ai sensi dell'art.6 del regolamento riguardante gli incarichi esterni, che può essere individuato nella persona dell'avvocato Angelo Frediani, ex dirigente dell'avvocatura comunale, atteso che lo stesso ha curato il giudizio di primo grado e vanta una comprovata conoscenza della materia e demandare poi al Dirigente del 1° settore l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Pertanto richiamate le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7di cui sopra, riguardante gli incarichi professionali esterni per il patrocinio e la difesa dell'ente; Che in considerazione del valore della causa il compenso da corrispondere al professionista incaricato ammonterà ad € 6.000,00 oltre IVA e CPA (minimo del tariffario forense in base ai nuovi parametri per la liquidazione delle spese legali. Dec.n.140 del 20.7.12) fatte salve eventuali integrazioni in relazione all'attività che sarà concretamente svolta;

Che inoltre occorrerà impegnare la somma di € 300,00 oltre IVA e CPA per domiciliazione e sostituzione.

Ritenuto di dovere provvedere in merito  
VISTO l'art.12, 2°comma , della L.R. n.44/91;  
ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

1. Di autorizzare il Sindaco pro tempore a costituirsi avanti la Corte di Appello di Catania nel giudizio in appello avverso le sentenze del Tribunale di Ragusa n. 284/12 e 417/2013 introdotto dalla società Enel Energia s.p.a, in persona della sua procuratrice , avv. Francesca Mariani, per la udienza del 3 marzo ca.
2. di affidare la difesa dell'ente all'avvocato Angelo Frediani , per i motivi indicati in pre messa, autorizzandolo ad avvalersi delle prestazioni dell'avvocato Carlo Immè per domiciliazione e sostituzione ivi compresa l'azione esecutiva per il recupero delle somme di cui l'appellante è stata condannata o sarà condannato.
3. di dare atto che il conferimento dell'incarico esterno comporterà l'assunzione di apposita determina dirigenziale ed in tale sede sarà formalizzato l'impegno di spesa e la convenzione da sottoscrivere con il professionista.
4. di prenotare la somma di € 6.000,00 oltre IVA e CPA al cap. 1230 ( spese,liti,arbitraggi) Bil. 2014 Funz. 01 Serv. 08 Interv. 03  
Imp. 324/14  
Nonché la somma di € 300,00 oltre IVA e CPA per domiciliazione e sostituzione. Imp 324/14
5. di demandare al dirigente del 1° settore l'adozione dei provvedimenti conseguenti, correlati all'adozione della presente deliberazione compresa la convenzione professionale da sottoscriversi con il professionista incaricato.
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.12, 1° e 2° comma della LR 44/91, data la urgenza di provvedere.

Si allega copia atto di citazione in appello

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e s.m.i. e dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa II, 10.2.2014

Il Dirigente

Si da' atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa II,

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e s.m.i. e dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di € 993,66  
Va imputata al cap. 1230

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa II, 11.2.2014  
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Motivazione dell'eventuale parere contrario:



11 FEB. 2014

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Luisa Pittari

Da dichiarare di immediata esecuzione

### Allegati – Parte integrante:

Ragusa II,

Il Responsabile del Procedimento  
Sig.ra Emanuela Capparrata

Il Responsabile Avvocatura  
Avv. Sergio Boncoraglio

Il Dirigente del I Settore  
Dott. Francesco Lumiera

Visto: L'Assessore al ramo